

Pubblicato il 08/07/2024

N. 13680/2024 REG.PROV.COLL.
N. 09205/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9205 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Manfredo Piazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Prezioso e dall'avvocato Angela Mariani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via M. Colonna 27;

per l'annullamento

del provvedimento prot. -OMISSIS- del 15.10.2020 a firma del Direttore Generale (Aff. Ist. e Personale) della Regione Lazio, con cui è stata rigettata l'istanza della ricorrente di ammissione a sostenere le prove scritte; della clausola di cui all'art. 6 del Bando, che prevede “*l'assenza dalle prove scritte comporta l'automatica esclusione dei candidati dalla procedura concorsuale*”, nella parte in cui non contempla erroneamente alcuna ipotesi di non esclusione dei candidati quando l'assenza è dovuta a legittimo impedimento per cause di

forza maggiore nonché di ogni ulteriore atto e provvedimento connesso e/o consequenziale e/o presupposto e, conseguentemente, per l'accertamento del diritto della stessa candidata ad essere ammessa a sostenere dette prove scritte.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 31 maggio 2024 la dott.ssa Caterina Lauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente, con il presente ricorso, ha contestato la decisione dell'amministrazione di non ammetterla alle prove orali del **concorso** bandito dalla Regione Lazio per l'assunzione di 200 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, con il profilo professionale di Esperto mercato e servizi per il lavoro, Categoria D-Posizione economica D1, per il potenziamento dei Centri per l'impiego e le politiche attive del lavoro”.

1.1. Ha rappresentato di aver partecipato al suddetto **concorso**, superando le prove preselettive, e di non aver potuto partecipare alla prove scritte, differite al 10 e 11 settembre 2020 a causa dell'emergenza sanitaria dovuta all'epidemia da Covid 2019, in quanto l'8 settembre 2020 ha partorito con complicazioni che rendevano urgente un parto cesareo, con conseguente necessaria degenza ospedaliera anche nei successivi giorni in cui si svolgevano le prove scritte (attestate dal certificato di degenza da cui risulta la data di ricovero in entrata (07.09.2020) e le dimissioni in data 11.09.2020). Tale circostanza è stata segnalata all'amministrazione resistente con una mail trasmessa al portale nella sezione “Assistenza **concorso**”. La candidata ha quindi domandato all'amministrazione di sostenere le prove cui non aveva potuto partecipare in

un'apposita sezione speciale, l'amministrazione, tuttavia, con provvedimento prot. -OMISSIS- del 15 ottobre 2020, non ha accolto l'istanza, motivando che ragioni di economicità e di *par condicio* tra i concorrenti, oltre che di aggravio dell'*iter* procedurale del **concorso**, non consentivano di accogliere la sua richiesta.

1.2. Avverso la suddetta decisione la ricorrente ha proposto il presente ricorso, chiedendo l'annullamento del provvedimento, previa concessione di idonea misura cautelare, assegnandolo ai seguenti motivi di doglianza:

1) VIOLAZIONE ARTT. 3 E 51 DELLA COSTITUZIONE CHE GARANTISCONO A TUTTI I CITTADINI, SENZA DISTINZIONE DI SESSO, LA POSSIBILITÀ DI ACCESSO AGLI UFFICI PUBBLICI. CIÒ IN RAGIONE DEL PIÙ GENERALE PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA SANCITO DALLA CARTA COSTITUZIONALE, DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE CON GLI ARTT. 1 E 27 DEL D.LGS. 11 6 APRILE 2006, N. 198 (CODICE DELLE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA);

2) VIOLAZIONE DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 9 FEBBRAIO 1976, 76/207/CEE, RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO FRA GLI UOMINI E LE DONNE PER QUANTO CONCERNE L'ACCESSO AL LAVORO;

3) VIOLAZIONE ED ERRATA INTEPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DEL BANDO ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, NON ESSENDO STATA EX SÈ L'ASSENZA NELLA SEDE FISSATA PER LE PROVE SCRITTE LA CAUSA DEL MANCATO SOSTENIMENTO DELLE PROVE STESSE BENSÌ LA NEGLIGENTE E SLEALE CONDOTTA DELL'AMMINISTRAZIONE NEL NON AVERE APPRESTATO QUANTO DOVEROSO PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA DA REMOTO;

4) ECCESSO DI POTERE PER DISCRIMINAZIONE DI GENERE E MOTIVI DI SALUTE – INGIUSTIZIA MANIFESTA, ANCHE PER NON AVERE APPRONTATO ALCUN PRESIDIO INFORMATICO E/O TELEMATICO IN GRADO DI CONSENTIRE LA PARTECIPAZIONE A DISTANZA (NELLA SPECIE DALL'OSPEDALE IN CUI ERA RICOVERATA) ALLA CANDIDATA ALLE PROVE SCRITTE.

La ricorrente deduce, in sostanza, che la decisione dell'amministrazione avrebbe assunto valenza discriminatoria dovuta allo stato di gravidanza che caratterizza unicamente il sesso femminile; una decisione proporzionata le avrebbe dovuto consentire di partecipare al **concorso** tramite l'ausilio di strumenti informatici "da remoto" nel rispetto delle garanzie di anonimato e par condicio tra i concorrenti.

5) VIOLAZIONE ART. 7, COMMA 1 e DEL D.LGS N. **165** DEL **2001** IN CUI SI PREVEDE CHE "LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE GARANTISCONO PARITÀ E PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMINI E DONNE PER L'ACCESSO AL LAVORO ED IL TRATTAMENTO SUL LAVORO". E ART. 35 COMMA 3 STESSO DECRETO LEGISLATIVO, A MENTE DEL QUALE: "Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi... c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori,

6) ECCESSO DI POTERE E/O VIOLAZIONE DI LEGGE PER OMESSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI SANCITI NELLA DIRETTIVA DEL MINISTRO PARI OPPORTUNITA' DEL 23.05.2007 AVENTE AD OGGETTO "MISURE PER ATTUARE PARITA' E PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMINI E DONNE NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE".

L'art. 6 del Bando che prevede che prevede che la mancata partecipazione alle prove comporta l'esclusione dal **concorso**, così interpretata anche in caso di assenza dovuta al ricovero della ricorrente per aver subito un parto cesareo

d'urgenza, è discriminatoria, tenuto anche conto della possibilità di concedere che lo svolgimento delle prove avvenisse da remoto.

1.3. La Regione Lazio si è costituita con memoria depositata il 10 novembre 2020, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per non essere stato notificato ad almeno un controinteressato, sostenendo la correttezza del suo operato e chiedendo il rigetto del ricorso e dell'annessa istanza cautelare.

1.4. All'esito della camera di consiglio del 4 dicembre 2020 il Tribunale, con ordinanza 7 dicembre 2020, n. 7538 ha respinto la richiesta cautelare. La decisione è stata confermata in sede di appello dal Consiglio di Stato, con ordinanza 9 aprile 2021, n. 1871, limitatamente al profilo dell'assenza del requisito del periculum in mora.

1.5. All'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato tenutasi da remoto il 31 maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è infondato.

3. In applicazione del principio della ragione più liquida, stante l'infondatezza del merito del gravame, non occorre pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte resistente.

I motivi di ricorso, per ragioni di coerenza espositiva, tenuto conto delle analoghe argomentazioni difensive ad essi sottese, possono essere trattati congiuntamente.

3.1. Si deve premettere che, ad avviso del consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa, l'impedimento dovuto allo stato di gravidanza che non consente ad una candidata di partecipare ad una prova di un **concorso** pubblico, se costituisce valida ragione per consentire il differimento di una prova individuale, come quella orale, non supporta, invece, quella di decidere di fissare una sessione suppletiva per lo svolgimento della prova scritta.

In tal senso il Consiglio di Stato ha di recente riaffermato, seppur in un *obiter dictum* che “*Sul piano sostanziale, è chiaro che nel caso di gravidanza al momento delle prove scritte, la tutela non potrebbe essere concessa negli stessi termini, in quanto, da un lato,*

*come già osservato, la prova in sé non costituisce un fattore di pericolo per la salute della donna e del nascituro (in caso contrario, il rischio discenderebbe non dalla prova, ma dallo stato di salute della candidata e integrerebbe una situazione patologica di infermità, insuscettibile di apprezzamento diverso da quella che colpisce qualunque altro concorrente) e, dall'altro lato, il differimento delle prove scritte pregiudicherebbe in via definitiva la par condicio dei concorrenti e il buon andamento dell'amministrazione, vanificando la stessa finalità della procedura. 28.3 Sotto tale profilo è stato, infatti, osservato che "È legittimo il provvedimento con cui la p.a. neghi ad una candidata in stato di gravidanza il differimento delle prove scritte per la partecipazione ad un **concorso** a pubblici impieghi, per evitarle il pregiudizio derivante dal viaggio di andata e ritorno dal luogo di residenza a quello di svolgimento delle prove stesse. Infatti, la deroga allo svolgimento contemporaneo delle selezioni concorsuali, prima ancora di tradire i principi di tempestività, celerità di espletamento, riconducibili in sintesi al "buon andamento" di cui all'art. 97 cost., comporterebbe un'insanabile lesione del principio costituzionale d'imparzialità, attesa: 1) l'inevitabile diversificazione delle prove della candidata e di altri interessati; 2) la riconoscibilità delle prove medesime; 3) il ritardo delle procedure di esame e valutazione della totalità degli elaborati" (Cons. Stato Sez. III, 03/12/2002, n. 2155)." (Consiglio di Stato, sez. II, 27 dicembre 2021, n. 7578, nello stesso senso si veda anche Tar Lazio, sez. I quater, 22 marzo 2024, n. 5765 e Tar Campania, Napoli, 30 gennaio 2023, n. 683).*

In altri termini la tutela della maternità e delle pari opportunità tra persone appartenenti a diversi sessi non si spinge sino a giustificare, senza limiti, il differimento delle prove di un **concorso** pubblico. Contemperando tutti gli interessi coinvolti, infatti, se non vi sono ostacoli a rinviare le prove che non si svolgono contemporaneamente per tutti i candidati, come quelle orali, non si giustifica invece la previsione di una sessione suppletiva delle prove scritte, che, in virtù dei principi di parità di trattamento tra i candidati e trasparenza, devono necessariamente svolgersi nello stesso momento. Del resto la situazione riguardante la candidata in gravidanza è analoga e sovrapponibile a colui che, nella data fissata per l'esame scritto, sia affetto da malattia o abbia

un impedimento dovuto a motivi di salute: ebbene, anche in tali casi non è consentito né un rinvio della prova, né di svolgere una sessione suppletiva della prova medesima, pena la violazione dei principi sopra indicati con inevitabili conseguenze sulla regolarità delle operazioni concorsuali.

Sono, quindi, inconferenti i precedenti citati dalla ricorrente nei suoi atti difensivi, relativi al diverso caso in cui è stata reputata illegittima la decisione dell'amministrazione di non consentire il differimento dello svolgimento della prova orale, caso diverso da quello in esame in cui il diniego è "*giustificat(o) (n.d.r.) dall'evidente irripetibilità in un diverso contesto temporale delle prove scritte da parte di singoli candidati, in ragione della necessità di garantire la contestualità dello svolgimento di dette prove e assicurare la par condicio tra tutti i concorrenti, chiamati a misurarsi nello stesso momento con la medesima traccia, senza possibilità di alterazione di sorta delle regole di svolgimento prestabilite né tantomeno di differimenti parziali*" (si veda la già citata Tar Campania, Napoli, 30 gennaio 2023, n. 683).

Tenuto conto delle riportate coordinate interpretative la decisione dell'amministrazione appare immune dalle censure dedotte.

3.2. Non si ravvisa neppure la violazione della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, successivamente abrogata a seguito della intervenuta direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006. L'art. 9 della sopra richiamata direttiva, infatti, nell'elencare le ipotetiche fattispecie discriminatorie in cui il datore di lavoro non deve incorrere non menziona la gravidanza come ragione per consentire il necessario differimento di una prova concorsuale.

Medesima argomentazione può essere spesa con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 7, co. 1, d.lgs. n. **165/01** e della Direttiva del Ministro delle Pari opportunità del 23 maggio 2007.

Quanto al primo parametro normativo invocato, trattasi norma che genericamente sancisce la parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro principi che, ad avviso della giurisprudenza amministrativa sopra richiamata, devono bilanciarsi con quelli di imparzialità e parità di

trattamento e, in particolare, di *par condicio* tra i candidati, che permeano le selezioni concorsuali e che, in tal senso, non giustificano in tali casi il rinvio o la previsione di sessioni suppletive di prove che, invece, devono essere necessariamente sostenute in contemporanea dagli aspiranti dipendenti pubblici.

Inoltre, vale la pena di osservare, in proposito della dedotta violazione della Direttiva del Ministro delle Pari opportunità del 23 maggio 2007, l'inconferenza delle norme invocate che sono dirette a fornire direttive per la condotta che il datore di lavoro deve assumere nell'ambito del relativo rapporto con la lavoratrice in gravidanza o nel periodo immediatamente successivo al parto, mentre, nel caso di specie, il rapporto di lavoro non si è ancora costituito, trattandosi di **concorso** pubblico diretto a selezionare il personale da assumere.

3.3. Per quanto attiene alla dedotta violazione dell'art. 6 del Bando di **concorso** si osserva quanto segue.

L'art. 6, co. 4, del bando stabilisce che "*L'assenza dalle prove scritte comporta l'automatica esclusione dei candidati dalla procedura concorsuale.*".

La norma è diretta a sancire l'esclusione dei candidati che, per qualsiasi ragione, non presenzino alle prove scritte. Trattasi di previsione che si applica indistintamente ed evidentemente sia a coloro che non giustificano l'assenza sia a coloro che, anche adducendo motivi di salute, comunicano all'amministrazione le ragioni dell'esclusione.

Ebbene, in tal senso, in ragione del necessario rispetto del principio di imparzialità e di *par condicio* dei candidati, tenuto conto dei contrapposti interessi in gioco, è immune da censure la decisione dell'amministrazione che escluda di prevedere sessioni suppletive per lo svolgimento delle prove scritte, anche nel caso in cui vengano addotti motivi di salute dei candidati.

Né può ritenersi scorretta quella di applicare al caso di specie tale previsione, trattandosi, come si desume dal dato letterale della disposizione, di un'esclusione prevista come conseguenza automatica dell'assenza alle prove.

3.4. Per quanto attiene alla contestata decisione di non prevedere lo svolgimento della prova scritta da remoto e mediante l'ausilio di strumenti informatici l'amministrazione, nelle proprie difese, ha condivisibilmente osservato che, tale opzione, del pari rispetto a quella di prevedere delle prove suppletive, oltre a non essere prevista dal bando di **concorso**, avrebbe comportato la violazione del principio di trasparenza, essendo prevista solo per alcuni e non tutti i candidati che, pertanto, sarebbero stati riconoscibili rispetto agli altri.

4. Il Collegio, pertanto, ritiene, sulla scorta delle motivazioni sopra esposte, che le conclusioni a cui è giunta l'amministrazione siano immuni dai vizi dedotti con i motivi di ricorso e che quindi il ricorso deve essere respinto perché infondato.

5. Le spese di lite, tenuto conto della materia oggetto del presente contenzioso, possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Enrico Mattei, Consigliere

Caterina Lauro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Caterina Lauro

IL PRESIDENTE

Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.